

Provvedimento n. 677 (C571) C. DI RISPARMIO CALABRIA/CARIPLO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 agosto 1992;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90;

SENTITO il Relatore Presidente Francesco Saja;

VISTO l'atto, della Banca d'Italia trasmesso il 4 agosto 1992 con il quale si comunicava all'Autorità il conferimento ad una neocostituita società denominata FINCARICAL Spa delle azioni dell'azienda di credito ordinario CARICAL Spa, di proprietà della Fondazione CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA (pari al 50% del capitale sociale) e della CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE (pari al 16% del capitale sociale);

CONSIDERATO che per effetto della stipula di un protocollo d'intesa tra la CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA e la CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE, quest'ultima, disporrà del potere di nominare otto dei quindici membri del Consiglio di Amministrazione della FINCARICAL Spa ed avrà quindi la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività della FINCARICAL Spa ed attraverso quest'ultima sulla attività della CARICAL Spa;

CONSIDERATO che la società FINCARICAL Spa, in virtù della titolarità del 66% del capitale sociale della CARICAL Spa, che le consente di disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, esercita un'influenza determinante sulla attività della stessa CARICAL Spa;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo della FINCARICAL Spa e quindi della CARICAL Spa da parte della CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che la CARICAL Spa e la CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE sono aziende di credito ordinario e che pertanto il mercato interessato è quello del credito bancario;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il mercato degli impieghi bancari, le società CARICAL e CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE sono entrambe presenti con propri sportelli ed operano esclusivamente nelle aree geografiche corrispondenti alla regione Campania ed alla provincia di Roma e che in tali aree la quota di mercato raggiunta a seguito dell'operazione di concentrazione, risulta di modesta entità, pari rispettivamente all'1,8% e 1,9%;

CONSIDERATO che, con riferimento al mercato dei depositi bancari, l'unica area in cui sono presenti con propri sportelli entrambe le imprese sopra menzionate è quella corrispondente alla provincia di Roma e che in tale area la quota di mercato raggiunta a seguito della concentrazione risulta di modesta entità, pari al 2,5%;

RITENUTO pertanto che l'operazione di concentrazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

ESPRIME

parere favorevole relativamente all'operazione di cui in premesse.

Il presente parere verrà comunicato alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *